

già civile

24096/10

BUSSOLETTI NUZZO & ASSOCIATI
VIA XXIV MAGGIO, 43 - 00187 ROMA
TEL. 06.47825044 - FAX 06.47824980

7566/1
Piscopo
ORIGINAL

TRIBUNALE CIVILE DI NAPOLI

RICORSO PER INGIUNZIONE EX ARTT. 633 E S. COD. PROC. CIV.

PER

Hydrogest Campania S.p.A. (di seguito "Hydrogest"), con sede legale in Napoli, Via Domenico Giustino, 3/C, capitale sociale interamente versato euro 8.321.516,00, Codice Fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Napoli 04630481218, soggetta alla direzione e coordinamento da parte di T.M.E. S.p.A. - Termomeccanica Ecologia, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante Ing. Marco Beccati, C.F. BCCMRC56E01L219R, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv. Prof. Antonio Nuzzo, C.F. NZZNTN56E30H501E, Tiziana Serrani, C.F. SRRTZN71H51A271O, Mattia Carta, C.F. CRTMTT80H01B354J, e Massimo Peluso, C.F. PLSMSM64T15F839B, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Napoli, via Toledo n. 256, giusta procura a margine del presente atto.

* * *

PREMESSO CHE

Hydrogest, in qualità di concessionaria di lavori e servizi in forza della convenzione rep. 13625 del 16 dicembre 2004 (doc. 1), vanta nei confronti della concedente Regione Campania crediti per il pagamento di corrispettivi, scaduti e non ancora pagati, per un importo complessivo pari ad euro 89.032.434,90 oltre interessi e rivalutazione (fermi restando i crediti da congruagli derivanti dalla stipulanda revisione contrattuale).

Con il presente atto Hydrogest intende dunque domandare a codesto Ill.mo Tribunale di voler ingiungere alla Regione Campania il pagamento immediato di tale somma, concedendo la provvisoria esecutività del decreto, per tutte le ragioni di seguito specificamente illustrate.

Sommario

- 1. Breve riepilogo delle vicende relative alla maturazione ed al mancato pagamento dei crediti in questa sede azionati 2
- 2. Sussistono i presupposti di cui all'art. 633 cod. proc. civ. per l'emissione del decreto ingiuntivo 10
- 3. Sussistono i presupposti di cui all'art. 642 cod. proc. civ. per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo 10
 - 3.1. Il credito è fondato su contratto redatto in forma pubblica amministrativa 11
 - 3.2. Il pericolo di grave pregiudizio nel ritardo 11
 - 3.3. La documentazione sottoscritta dal debitore 13
- 4. Sussiste la competenza dell'Ill.mo Tribunale adito 15

Hydrogest Campania S.p.A., con sede legale in Napoli, via Domenico Giustino, 3/C, C.F. 04630481218, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante Ing. Marco Beccati, C.F. BCCMRC56E01L219R, delega gli Avv. Prof. Antonio Nuzzo, C.F. NZZNTN56E30H501E, Tiziana Serrani, C.F. SRRTZN71H51A271O, Mattia Carta, C.F. CRTMTT80H01B354J, e Massimo Peluso, C.F. PLSMSM64T15F839B, a rappresentarla e difenderla, anche disgiuntamente tra loro, nel procedimento cui si riferisce il presente atto, nell'eventuale giudizio di opposizione, nell'esecuzione e nelle eventuali opposizioni all'esecuzione o agli atti esecutivi, conferendo ai nominati procuratori ogni più ampio potere di legge, ivi compreso quello di chiamare terzi in causa, spiegare domande riconvenzionali, farsi sostituire, transigere, conciliare, rinunciare agli atti del giudizio, accettare la rinuncia agli atti del giudizio. La suddetta società elegge domicilio presso lo Studio dell'Avv. Massimo Peluso, in Napoli, Via Toledo n. 256.

Hydrogest Campania S.p.A.
L'Amministratore Delegato e
legale rappresentante
Marco Beccati

La superiore sottoscrizione è
autentica
Prof. Avv. Antonio Nuzzo

BUSSOLETTI NUZZO & ASSOCIATI
A V V O C A T I

Palazzo Pallavicini Rospigliosi - Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Tel. +39 06 47825044 Fax +39 06 47824980 - studio@bnassociati.it

MARCA DA BOLLO
 Ministero dell'Economia
 e delle Finanze
 1997
 127,44
 SEICENTOTVENTISETE/44
 00002116 00005119 WKKOLO02
 00543444 0012720109 45 01
 0001-00010 CFA98D17652E2CA
 IDENTIFICATIVO 8198260552408
 0 1 09 250652 140 8

- 2

garanzia dell'effettivo funzionamento di tale meccanismo contrattuale. all'uopo la Convenzione prevede che il concedente anticipi il "volume minimo di incassi" previsto dal Piano Economico Finanziario sino a quando non siano sottoscritte le convenzioni con i gestori delle reti idriche e del servizio di riscossione presso l'utente finale della tariffa relativa all'intero servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione) (doc. 1, art. 6, comma 3°, art. 17, comma 3°, all. F, all. M). In particolare, pendente la firma delle convenzioni con i Gestori, il concedente è tenuto ad anticipare quanto da questi ultimi dovuto, fino al 70% per il primo anno, al 75% per il secondo, al 77,5% per il terzo ed all'80% dal quarto in poi, del "fatturato minimo" previsto dal Piano Economico Finanziario allegato alla Convenzione (doc. 1, combinato disposto art. 6, comma 3°, e art. 17, comma 3°):

- e) ad oggi, dette convenzioni con i gestori delle reti idriche e del servizio di riscossione presso l'utente della tariffa per il servizio idrico integrato non sono ancora state stipulate, dunque incombe sul concedente il sopra citato obbligo di pagamento a Hydrogest del "volume minimo di incassi" (doc. 1, art. 17, comma 3°). Una volta sottoscritte le convenzioni saranno invece i gestori stessi a corrispondere alla concessionaria la quota riscossa in bolletta in conto depurazione: fermo restando il permanere, anche successivamente alla stipula di dette convenzioni, dell'obbligo del concedente di integrare quanto corrisposto dai gestori fino al raggiungimento della soglia del "volume minimo di incassi" (doc. 1, art. 17, comma 4°);
- f) nei mesi di novembre e dicembre 2006 sono stati consegnati a Hydrogest gli impianti oggetto della Concessione ed a partire da tale momento Hydrogest, in esecuzione della Convenzione, ha preso in carico la gestione dei medesimi ed il relativo personale (circa 450 lavoratori).

In particolare, il concedente ha consegnato a Hydrogest:

- in data 13 novembre 2006 gli impianti di depurazione e collettamento di Acerra (doc. 3);
- in data 13 novembre 2006 l'impianto di Marcianise (doc. 4);
- in data 13 novembre 2006 l'impianto di depurazione di Napoli Nord (doc. 5);
- in data 14 novembre 2006 l'impianto di Foce Regi Lagni (doc. 6);
- in data 23 novembre 2006 gli impianti collettori e di grigliatura di Succivo (doc. 7);
- in data 6 dicembre 2006 l'impianto di Cuma ed il sistema di collettamento afferente (doc. 8);

- g) Hydrogest ha da allora regolarmente prestato il servizio di depurazione, affrontando costi diretti di gestione operativa per circa euro 3.9 milioni al

mezzo (di cui euro 1,6 milioni per stipendi del personale, euro 750 mila per forniture di energia elettrica, euro 1,55 milioni per smaltimenti, reattivi chimici, manutenzioni ed altri costi) (v. bilanci di Hydrogest certificati da PricewaterhouseCoopers S.p.A. al 31 dicembre 2007, doc. 9, al 31 dicembre 2008, doc. 10, e al 31 dicembre 2009, doc. 11.)¹. Hydrogest ha altresì predisposto la progettazione per gli interventi previsti (doc. 12), ottenendo l'approvazione del concedente;

- h) consapevole dei presupposti indefettibili per il funzionamento del *project financing*, Hydrogest si è premurata, dopo la presa in consegna degli impianti ed in corrispondenza all'emissione della prima fattura per il corrispettivo della gestione, di rammentare al Commissario la necessità che questi adempisse tempestivamente agli obblighi assunti, in ordine all'anticipazione dei ricavi minimi garantiti previsti dal piano economico finanziario fino alla stipula delle convenzioni con i gestori delle reti idriche e comunque per l'integrazione di tali ricavi anche successivamente a detta stipula (doc. 13);
- i) il Commissario si è invece dimostrato gravemente inadempiente all'obbligo di corrispondere a Hydrogest i corrispettivi dovuti per le prestazioni eseguite in esecuzione della Convenzione. In particolare, a fronte delle fatture emesse da Hydrogest ai sensi dell'art. 17, comma 3°, della Convenzione, il Commissario ha via via proceduto solo in parte e con forte ritardo ai dovuti pagamenti;
- j) per tale ragione (unitamente ad altre criticità del comportamento del concedente), in data 11 marzo 2008 Hydrogest ha diffidato il Commissario a dare pieno adempimento ai propri obblighi contrattuali, pena la risoluzione della Convenzione (v. lettere di Hydrogest rispettivamente ex art. 38 della Convenzione, ed ex art. 41 della Convenzione e art. 1454 cod. civ., docc. 14 e 15). Tuttavia, in considerazione del fatto che il Commissario, ai sensi dell'art. 1, comma 2°, dell'O.P.C.M. 3654/08, stava dando corso alle procedure per il trasferimento della Concessione in capo alla Regione Campania, Hydrogest ha concesso proroga al termine come sopra assegnato per adempiere;
- k) in effetti, con ordinanza n. 099 del 28 aprile 2008 (doc. 16) il Commissario ha disposto «di trasferire alla Regione Campania, entro e non oltre il 26 maggio 2008, il rapporto concessorio disciplinato dal contratto Rep.

¹ Si noti che detti bilanci assumono specifica rilevanza nel rapporto di concessione ai sensi degli artt. 13 e 14 e della Convenzione, tanto che le loro risultanze costituiscono la base della valutazione dei presupposti della revisione ai sensi degli artt. 32 e 34 della Convenzione. Ciò in quanto detta contabilità risulta evidentemente fondamentale per il monitoraggio dell'equilibrio economico-finanziario della concessione basata su *project financing*. Ebbene, si deve tener presente che tali bilanci, oltre che regolarmente certificati da primaria società di revisione, non sono mai stati contestati dal concedente nelle loro risultanze.

13625 del 16 dicembre 2004 (...) e, per l'effetto, il subentro nella titolarità dei rapporti giuridici posti in essere dal Commissario di Governo delegato ex OO.P.C.M. n° 2425/96 e s.m.i.»;

- l) suddetta ordinanza fa riferimento, in merito allo stato della Concessione, alla relazione predisposta dall'allora Responsabile Unico della Concessione, assunta al protocollo della struttura commissariale al n° 4523/I/CD del 18/04/2008 (allegata all'ordinanza *sub doc. 16*), che viene allegata quale «*parte integrante*» del provvedimento. Detta relazione espressamente riconosce che «*al concessionario per il primo anno di contratto va riconosciuto il 70% del volume minimo di incasso, rappresentato dal volume idrico fornito a cui viene convenzionalmente sottratto il 10% dei volumi stessi. Nel rispetto della concessione, dai conteggi effettuati, il minimo fatturabile per il primo anno, al netto dell'I.V.A. è pari a euro 39.682.792*» (ultime due pp. della relazione, enfasi aggiunta);
- m) con Delibera della Giunta n. 932 del 26 maggio 2008 (doc. 17), la Regione Campania in attuazione della succitata ordinanza del Commissario, premesso fra l'altro che «*il Commissario Delegato, attesa la durata quindicennale della concessione e la cessazione dei poteri commissariali al 31.12.08 per consentire il passaggio alla gestione ordinaria di tutte le iniziative programmate, individuava la Regione Campania, proprietaria delle strutture e degli impianti, quale Ente cui trasferire la concessione in parola; che con Ordinanza Commissariale n. 099 del 28.4.2008 è stato disposto il trasferimento alla Regione Campania, entro e non oltre il 26.5.2008, del rapporto concessorio disciplinato dal contratto Rep. 13625 del 16.12.04 (...) e, per l'effetto, il subentro da tale data nella titolarità dei rapporti giuridici ed economici posti in essere dal Commissario di Governo*»;

ritenuto, fra l'altro, «*di dover prendere atto della criticità del trasferimento di risorse economiche alla Hydrogest Campania S.p.A. da parte del Commissario di governo, connessa anche agli sfasamenti temporali ed economici della riscossione dei canoni depurativi da parte di Acqua Campania S.p.A. nei confronti dei Comuni e degli Enti utenti del servizio di collettamento e di depurazione comprensoriale*».

ha deliberato di «- di prendere atto dell'Ordinanza n. 099 del 28 aprile 2008 del Commissario di Governo delegato ex OO.P.C.M. n. 2425/96 e s.m. e i. allegata e parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di procedere al trasferimento della concessione di che trattasi nelle more dei definitivi trasferimenti delle opere agli ATO per territorio ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 3.4.06;
 - di prendere atto della relazione del 18.4.2008 del Responsabile della Concessione di cui all'art. 19 della convenzione, sullo stato della concessione (...) allegata e parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 - di stabilire che le maggiori entrate correlate al trasferimento degli impianti di depurazione ed annesse reti di collettori comprensoriali derivanti dalla riscossione dei relativi canoni, espunte dal bilancio regionale 2008 nella previsione quantitativa perché di competenza del Commissariato di Governo, vengano riappostati in termini di competenza e di cassa nelle entrate di bilancio – Cap. 2012 UPB 11.81.80 – per euro 47.086.000 pari al 70% del fatturato per trattamento acque del secondo anno di gestione, come stabilito dal P.E.F. del Project Financing, e in corrispondenza venga prevista la somma di euro 40.293.000 in termini di competenza e cassa per le spese di gestione – Cap. 1662 UPB 1.1.5 – e la somma di euro 6.793.000 sulla competenza per le spese di investimento degli impianti di depurazione regionali Cap. 1663 UPB 1.1.5 –, nonché “di modificare la descrizione del capitolo di entrata 2012 in “Impianti di depurazione regionali”, di modificare la descrizione del capitolo di spesa 1662 in “Gestione e manutenzione ordinaria degli impianti di depurazione regionali”, di modificare la descrizione del capitolo di spesa 1663 in “Investimenti, manutenzione straordinaria e tenuta in efficienza degli impianti di depurazione regionali, ivi compreso i maggiori oneri per la rifunzionalizzazione dei citati impianti”»;
- n) con lettera del 19 giugno 2008 (doc. 18) il Dirigente del Settore ed il Coordinatore AGC 05 Ambiente della Regione Campania hanno significato a Hydrogest che «questa Amministrazione, in quanto subentrante nel rapporto concessorio disciplinato con contratto Rep. 13625 del 16/12/2004, come peraltro letteralmente riportato nella DGR n. 932 del 26.05.2008, si farà carico del pregresso rapporto economico, a fronte di apposito resoconto finanziario trasmesso dal Commissariato che attesti il dare e l'avere risultante nel periodo di competenza dello stesso. A seguito dell'istruttoria economico – amministrativa di questo ufficio sul resoconto finanziario inviato dal Commissariato, sarà possibile proporre alla Giunta Regionale uno schema di atto deliberativo per l'appostazione nel Bilancio Regionale delle somme costituenti il debito contratto precedentemente al subentro della Regione ed occorrenti per la regolarizzazione del precedente rapporto, nonché le entrate relative ai

canoni della depurazione dei periodi interessati non incassati dal Concessionario»;

- o) in considerazione di ciò. Hydrogest, con la buona fede ed il senso di responsabilità che hanno sempre contraddistinto la sua condotta, ha revocato la sopra citata propria diffida, confidando in un pronto adempimento da parte del concedente, ossia la Regione Campania;
- p) con lettera prot. 7045/RA/CD/U del 30 giugno 2008 (doc. 19) il Vice Commissario Delegato, facendo seguito alla comunicazione della Regione di cui alla superiore lett. n), ha comunicato alla Regione Campania ed a Hydrogest che il corrispettivo da corrispondere a quest'ultima era pari per il primo anno di gestione ad euro 45.701.101 e per il secondo anno di gestione ad euro 48.962.141, ricordando inoltre che: *«la Hydrogest Campania S.p.A. ha trasmesso alla Struttura Commissariale n. 6 fatture (...) per complessivi euro 74.514.331. Il Commissario di Governo ha emesso n. 6 decreti di pagamento (...) trasferendo la somma complessiva di euro 15.040.496. La Società ARIN Concessionaria del Servizio Acquedottistico del Comune di Napoli ha trasferito alla Hydrogest Campania S.p.A. la somma complessiva di euro 11.647.050. Il totale della somma trasferita alla Società è stata pari ad euro 26.687.546»;*
- q) tuttavia il concedente, pur nella nuova veste dell'ente regionale, ha continuato a mostrarsi gravemente inadempiente all'obbligo di corrispondere a Hydrogest i dovuti "incassi minimi" garantiti, a ciò provvedendo solo in parte e sempre in ritardo. Pertanto in data 28 gennaio 2009 Hydrogest ha inviato ulteriore diffida ad adempiere ex art. 41 della Convenzione e dell'art. 1454 cod. civ. (v. lettere di Hydrogest, rispettivamente ex art. 38 della Convenzione, ed ex art. 41 della Convenzione e 1454 cod. civ., docc. 20 e 21);
- r) a seguito di tale ultima diffida, si apriva una fase interlocutoria tra concedente e concessionaria, durante la quale quest'ultima si è prestata in buona fede ad ogni opportuno chiarimento in ordine ai profili esecutivi della Convenzione che il concedente regionale dichiarava di non ritenere chiari stante il suo recente subentro nel rapporto. In tale ottica, Hydrogest ha concesso una serie di proroghe al termine di cui alla diffida inviata, confidando che si sarebbe pervenuti in tempi ragionevoli alla positiva soluzione di ogni criticità ed il concedente avrebbe infine provveduto ai dovuti pagamenti;
- s) ad esito di tale percorso di chiarimento e negoziazione sugli aspetti critici dell'esecuzione della Concessione, la Regione Campania e Hydrogest in data 28 luglio 2009 hanno sottoscritto un verbale di accordo (doc. 22) (col quale hanno concordato tra l'altro di sottoscrivere un atto integrativo di

revisione della Convenzione teso ad una rimodulazione del piano finanziario che consenta di recuperare i maggiori costi determinati dal ritardo nella consegna degli impianti da parte del concedente), tra i cui allegati vi è una ricognizione della situazione di debito/credito tra le parti a tale momento. Da tale documento risulta riconosciuto un credito di Hydrogest per il pagamento dei ricavi minimi garantiti (al netto di quanto già riscosso nonché delle spese di gara, dei costi dell'energia elettrica anticipati dalla Regione e delle detrazioni relative alle fognature) pari ad euro 70.543.663,90, di cui euro 48.399.849,01 maturati e fatturati secondo quanto già previsto dalla Convenzione del 2004 ed euro 22.143.814,89 maturati invece a titolo di conguagli secondo quanto previsto dalla revisione concordata [v. tabella espositiva del calcolo, doc. 23, n. 3)]. Tale accordo ha sancito il concorde superamento tra le parti di ogni pregressa contestazione in ordine all'interpretazione ed all'applicazione della Convenzione, sgombrando il campo da ogni eventuale dubbio in ordine all'effettiva situazione debitoria/creditoria derivata dall'esecuzione della Concessione.

Si noti che detto accordo è stato espressamente richiamato e fatto proprio dalla delibera della Giunta Regionale n. 1852 del 18 dicembre 2009 (doc. 24) (che ha disposto che si proceda alla revisione della Convenzione come ivi concordato):

- t) considerato l'impegno così confermato e ribadito dalla Regione, Hydrogest ha allora revocato la propria diffida a pena di risoluzione, confidando nel pronto pagamento dei propri crediti, ed in esecuzione degli impegni per parte sua assunti, (i) ha provveduto a dar continuità alla gestione degli impianti, sostenendo dal 28 luglio 2009 al 31 maggio 2010 ulteriori costi di gestione per complessivi euro 44,8 milioni (di cui 17,6 milioni per stipendi del personale, 9,4 milioni per smaltimenti fanghi, 8,1 milioni per energia elettrica e 9,7 milioni per altri costi), (ii) ha presentato al concedente i progetti esecutivi previsti dall'accordo al punto 4 ottenendone l'approvazione (doc. 25) e (iii) ha intrapreso da gennaio 2010 gli interventi previsti dal cronoprogramma come rivisto, provvedendovi in autofinanziamento (grazie all'impegno diretto del socio TME) con emissione di ordini per un importo complessivo ad oggi già pari ad euro 15 milioni;
- u) tuttavia, la Regione Campania, nella sua veste di concedente, violando nuovamente gli impegni pur così recentemente riconosciuti, ha perseverato nel suo inadempimento all'obbligo di pagare interamente e regolarmente i ricavi minimi garantiti alla concessionaria (né ha, d'altra parte, proceduto alla stipula dell'atto di revisione concordato), costringendo così Hydrogest

a procedere ad una nuova diffida, cui tuttavia non ha fatto seguito ad oggi alcun positivo riscontro da parte del concedente (v. lettera di Hydrogest del 31 maggio 2010 ex art. 38 della Convenzione, doc. 27, e lettera di Hydrogest del 23 giugno 2010 ex art. 41 della Convenzione e art. 1454 cod. civ., doc. 28):

- v) in conseguenza di quanto sopra, la situazione creditoria di Hydrogest verso la Regione Campania in virtù dell'esecuzione della Concessione risulta essere allo stato la seguente:

(i) Hydrogest ha provveduto ad emettere fatture a carico del concedente (Commissario prima e Regione Campania poi), ai sensi dell'art. 17, comma 3°, della Convenzione, per un importo al 30 giugno 2010 complessivamente pari ad euro 202.837.491,41 (doc. 29) [senza qui considerare gli importi fatturati nel 2010 per euro 26.647.203,58 a titolo di conguagli derivanti dalla revisione che non è stata però ancora stipulata dalla Regione Campania benché, come si è visto *supra* lett. s), essa l'abbia concordata e deliberata. Per il riconoscimento di detti importi ci si riserva di agire comunque in separata sede, non monitoria];

(ii) a fronte delle fatture di cui sopra, il concedente e l'ARIN (unico gestore di rete con cui è stata stipulata una convenzione provvisoria) hanno corrisposto a Hydrogest complessivi euro 106.816.056,51 (doc. 30-34²), pari soltanto al 53% dell'importo da quest'ultima come sopra fatturato.

Una volta dedotto da tale somma l'importo di cui Hydrogest risulta debitrice nei confronti del concedente per spese di gara, per costi dell'energia elettrica anticipati dalla Regione e per le detrazioni relative alle fognature, pari a complessivi euro 6.989.000,00, residua dunque un credito di Hydrogest, per quanto di cui al superiore n. (i), scaduto e non pagato dalla Regione Campania pari a complessivi euro 89.032.434,90, oltre interessi di mora da calcolare secondo Convenzione (doc. 1, art. 17, comma 4°) applicando un tasso del 6,5% annuo, pari al tasso di provvista della concessionaria indicato nel piano economico finanziario (doc. 1, all. F), e rivalutazione.

² Hydrogest ha via via emesso le fatture a carico del concedente, come previsto dalla Convenzione in attesa della stipula delle convenzioni con i gestori. A fronte dei pagamenti ricevuti da Arin, Hydrogest ha dunque provveduto ad emettere note di credito per i corrispondenti importi a favore del concedente (Commissario prima e Regione Campania poi), stornando così gli importi già ricevuti da Arin da quelli ancora dovuti dal concedente.

2. Sussistono i presupposti di cui all'art. 633 cod. proc. civ. per l'emissione del decreto ingiuntivo

Il credito per cui si agisce è certo, liquido³ ed esigibile, e di esso è qui fornita prova scritta idonea all'emissione di ingiunzione. Per tale devono intendersi infatti i documenti citati nel superiore par. 1, che si allegano al presente ricorso, e in particolare:

- la copia autentica della Convenzione (doc. 1);
- le fatture emesse da Hydrogest nel corso dell'esecuzione della Concessione (doc. 29), e la copia autentica delle scritture contabili di Hydrogest in cui risultano i crediti qui azionati (in particolare, copia autentica del registro IVA vendite di Hydrogest da cui risultano le fatture emesse a carico del concedente per i crediti azionati nel presente giudizio) (doc. 35)⁴;
- i bilanci di Hydrogest certificati da PricewaterhouseCoopers S.p.A. (al 31 dicembre 2007, doc. 9, al 31 dicembre 2008, doc. 10, e al 31 dicembre 2009, doc. 11). Si osserva (come già *supra*, in nota 1) che detti bilanci assumono specifica rilevanza nel rapporto di concessione ai sensi degli artt. 13 e 14 e della Convenzione, tanto che le loro risultanze costituiscono, tra l'altro, la base della valutazione dei presupposti della revisione ai sensi degli artt. 32 e 34 della Convenzione. Ciò in quanto tale contabilità risulta evidentemente fondamentale per il monitoraggio dell'equilibrio economico-finanziario della concessione basata su *project financing*. Ebbene, si deve tener presente che codesti bilanci, oltre che regolarmente certificati da primaria società di revisione, non sono mai stati contestati dal concedente nelle loro risultanze.

Si è inoltre sopra menzionata e si produce ampia documentazione a riprova dell'esecuzione della Concessione da parte di Hydrogest [*supra*, par. 1, lett. f), docc. 3-8, lett. g), docc. 9-12, e lett. t), doc. 25].

³ Cfr. ARIETA, *Le tutele sommarie il rito cautelare uniforme i procedimenti possessori*, in *Trattato di diritto processuale civile* (Montesano-Arieta), t. 1, v. 3, Padova, 2005, 60: «Il credito è da considerare liquido anche se quantificabile immediatamente con un mero calcolo matematico, applicando i criteri ricavati o ricavabili dalla prova scritta dello stesso». Nello stesso senso in giurisprudenza: Cass., 9 febbraio 1988, n. 1376, in *in Mass. for. It.*, 1988.

⁴ Ai sensi dell'art. 634, comma 2°, c.p.c. «per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale, anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture».

3. Sussistono i presupposti di cui all'art. 642 cod. proc. civ. per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo

3.1. Il credito è fondato su contratto redatto in forma pubblica amministrativa

Il credito in questa sede azionato trova fondamento su contratto (doc. 1) redatto in forma pubblica amministrativa dalla Dott.ssa Santa Brancati pubblico ufficiale rogante all'uopo autorizzato in virtù di Ordinanza n. 121 del 2 luglio 2004 del Presidente della Giunta Regionale Campania in qualità di Commissario di Governo delegato ex OO.P.C.M. n. 2425 del 18 marzo 1996 e ss.

Come si è detto, onde garantire il funzionamento del *project financing* su cui si basa la Concessione, detto contratto stabilisce un meccanismo automatico di maturazione trimestrale dei crediti di Hydrogest nei confronti del concedente ai sensi dell'art. 6, comma 3°, e art. 17, comma 3°, della Convenzione [Art. 6, comma 3°: «*I volumi minimi di incasso previsti, espressi in percentuale rispetto al fatturato, sono pari a : primo anno 70%; secondo anno 75%; terzo anno 77.5%; quarto anno 80%; dal quinto anno in poi, sino alla fine della concessione 80%*». Art. 17, comma 3°: «*Dal giorno in cui il Concessionario prenderà in consegna gli impianti ai sensi dell'art. 15 che precede e per i primi 0 (zero) mesi di attuazione della Convenzione con il Gestore prevista dal comma 2 lettera c) e d) del presente articolo, il volume minimo di incassi sarà anticipato dal concedente mediante pagamenti di rate trimestrali di pari importo*» (enfasi aggiunta)].

Sussiste pertanto il presupposto per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo richiesto ai sensi del comma 1° dell'art. 642 cod. proc. civ.

3.2. Il pericolo di grave pregiudizio nel ritardo

Fermo quanto al superiore par. 3.1., si osserva che sussiste altresì pericolo di gravissimo pregiudizio per Hydrogest nel ritardo del pagamento dell'enorme debito accumulato da parte della Regione Campania, che potrebbe essere a breve irreparabile.

Difatti, un così pesante inadempimento degli impegni di pagamento da parte del concedente compromette chiaramente i conti di Hydrogest, che sinora ha potuto fare fronte a tale anomala situazione soltanto in virtù dello straordinario sostegno finanziario accordatole dai suoi azionisti, che ha superato ad oggi circa euro 32,8 milioni tra versamenti diretti in capitale sociale, finanziamenti soci (circa euro 24,5 milioni) e debiti

verso la controllante per imposte consolidate e forniture eseguite. È bene sottolineare come tale importo rappresenti la quasi totalità degli impegni finanziari assunti contrattualmente dai soci (euro 33,2 milioni) per la realizzazione di tutte le opere previste dalla Concessione; di fatto, invece, è stato necessario impiegarlo per finanziare la gestione corrente nei primi anni trascorsi della Concessione a causa dei menzionati mancati pagamenti da parte del concedente dei corrispettivi previsti dalla Convenzione.

È del tutto evidente che tale comportamento del concedente mina alla base la realizzabilità del *project financing* su cui dovrebbe invece fondarsi finanziariamente la Concessione, compromettendo l'attendibilità delle previsioni del Piano Economico Finanziario annesso alla Convenzione (doc. 1). In sostanza, tale comportamento revoca in dubbio proprio la certezza e la regolarità del "flusso di cassa" destinato a remunerare sia la gestione ordinaria che gli investimenti necessari per gli interventi sugli impianti. Non a caso, del resto, detto piano finanziario e la Convenzione prevedevano espressamente il meccanismo di garanzia del "volume minimo di incassi", proprio in forza del quale Hydrogest ha maturato verso il concedente i crediti che qui sono azionati. Tutto ciò in effetti incide non solo sulla sostenibilità della gestione corrente, ma anche sulla realizzabilità delle opere e degli interventi previsti in Convenzione, il cui finanziamento trova parimenti ostacolo in detta inadempienza del concedente.

Tale situazione è ben nota al concedente, cui Hydrogest ha ripetutamente rappresentato la criticità della situazione indotta dai citati inadempimenti e ha sollecitato i dovuti pagamenti (v. *supra*, par. 1).

E' inoltre doveroso far presente che la grave situazione finanziaria prodotta dall'inadempimento del concedente espone pesantemente la concessionaria anche nei confronti dei fornitori strategici con un indebitamento non più sostenibile (forniture tutte indispensabili per la corretta gestione degli impianti, come quella dell'energia elettrica, dello smaltimento dei fanghi, dei reagenti chimici di processo e dei ricambi per la manutenzione). Invero, in difetto di pronto pagamento dei citati relevantissimi crediti maturati e non ancora soddisfatti, Hydrogest si troverà nell'impossibilità di pagare personale dipendente⁵ e fornitori, con evidenti conseguenze sulle possibilità di assicurare la regolare esecuzione della Concessione, oltre all'ovvio rischio di fallimento della società.

⁵ A conferma di ciò, si rappresenta che gli stipendi di Giugno 2010 sono stati pagati direttamente dal socio T.M.E. S.p.A. - Termomeccanica Ecologia.

A riprova dell'assoluta gravità della situazione (peraltro già di chiara evidenza solo considerando la proporzione tra l'importo totale dei crediti maturati e l'importo che deve ancora essere pagato sui medesimi, pari al 50% circa), si consideri che:

- Hydrogest allo stato ha maturato circa 68 milioni di euro di debiti verso terzi, per il 90% scaduto e non ancora pagato, di cui 44 milioni di euro di debiti verso fornitori e 21 milioni di debiti verso il Fisco per imposte (doc. 11). In conseguenza al mancato pagamento di tali debiti, per difetto delle necessarie risorse finanziarie dovuto ai summenzionati inadempimenti del concedente, Hydrogest ha già ricevuto vari solleciti e diffide (doc. 36) nonché la notificazione di diversi decreti ingiuntivi (doc. 37);

- Hydrogest ha debiti verso i soci a titolo di finanziamento per euro 11 milioni (e ha da essi ricevuto altri 13,4 milioni a titolo di versamenti in conto capitale, in aggiunta ai conferimenti originari) (doc. 11);

- Hydrogest ha maturato debiti commerciali verso il socio T.M.E. S.p.A. - Termomeccanica Ecologia per un importo complessivo di circa 12 milioni di euro (8 milioni per avanzamento lavori su 19 milioni di impegno totale, e il resto per smaltimenti, noleggi e servizi generali) (doc. 11);

- recentemente, è stato necessario che il socio T.M.E. S.p.A. - Termomeccanica Ecologia assumesse direttamente il servizio di smaltimento dei fanghi, dato il rifiuto dei fornitori a prestare ulteriore credito a Hydrogest considerata la sua situazione finanziaria (doc. 26);

- recentemente, Enel ha minacciato un depotenziamento dell'erogazione dell'energia elettrica agli impianti della Concessione, dato il mancato pagamento delle fatture emesse a carico della concessionaria (doc. 38).

In considerazione di quanto sopra, risulta sussistere il presupposto per la concessione da parte di codesto Ill.mo Tribunale della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo richiesto, ai sensi dell'art. 642, comma 2°, cod. proc. civ.

3.3. La documentazione sottoscritta dal debitore

Fermo quanto ai superiori par. 3.1. e par. 3.2., per mero tuziorismo si sottolinea altresì che Hydrogest ha prodotto documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere (v. *supra*, par. 1, e quanto di seguito specificato), per tale dovendo senz'altro intendersi:

- la relazione del Responsabile Unico della Concessione, citata al superiore par. 1, lett. I), fatta propria prima dal Commissario, che l'ha allegata alla

sua Ordinanza n. 099 del 28 aprile 2008 (doc. 16), e poi dalla Regione Campania, che l'ha allegata alla propria Delibera di Giunta n. 932 del 26 maggio 2008 (doc. 17). Come si è visto, detta relazione espressamente riconosceva che «al concessionario per il primo anno di contratto va riconosciuto il 70% del volume minimo di incasso, rappresentato dal volume idrico fornito a cui viene convenzionalmente sottratto il 10% dei volumi stessi. Nel rispetto della concessione, dai conteggi effettuati, il minimo fatturabile per il primo anno, al netto dell'I.V.A. è pari a euro 39.682.792» (enfasi aggiunta);

- la Delibera di Giunta n. 932 del 26 maggio 2008 (doc. 17), con cui la Regione Campania si faceva espressamente carico del debito accumulato verso la concessionaria dal Commissario, e la lettera del 19 giugno 2008 (doc. 18) con cui la Regione Campania ribadiva tale impegno, dichiarando che avrebbe provveduto una volta ricevuto *«apposito resoconto finanziario trasmesso dal Commissariato che attesti il dare e l'avere risultante nel periodo di competenza dello stesso»* (v. *supra*, par. 1, lett. n). Ebbene, come si è visto (v. *supra*, par. 1., lett. p), detto resoconto è stato inviato dal Vice Commissario in data 30 giugno 2008 (doc. 19) e ha attestato che il corrispettivo da corrispondere alla concessionaria era pari per il primo anno di gestione ad euro 45.701.101 e per il secondo anno di gestione ad euro 48.962.141, ricordando inoltre a quanto ammontava il minor importo fino a quel momento effettivamente pagato: *«la Hydrogest Campania S.p.A. ha trasmesso alla Struttura Commissariale n. 6 fatture (...) per complessivi euro 74.514.331. Il Commissario di Governo ha emesso n. 6 decreti di pagamento (...) trasferendo la somma complessiva di euro 15.040.496. La Società ARIN Concessionaria del Servizio Acquedottistico del Comune di Napoli ha trasferito alla Hydrogest Campania S.p.A. la somma complessiva di euro 11.647.050. Il totale della somma trasferita alla Società è stata pari ad euro 26.687.546»*;
- l'allegato al verbale di accordo sottoscritto da Hydrogest e dalla Regione Campania in data 28 luglio 2009 (doc. 22) (v. *supra*, par. 1, lett. s), che reca ricognizione della situazione di debito/credito tra le parti a tale momento. Da tale documento risulta riconosciuto un credito di Hydrogest per il pagamento dei ricavi minimi garantiti (al netto di quanto già riscosso nonché delle spese di gara, dei costi dell'energia elettrica anticipati dalla Regione e delle detrazioni relative alle fognature) pari ad euro 70.543.663,90, di cui euro 48.399.849,01 maturati e fatturati secondo quanto già previsto dalla Convenzione del 2004 ed euro 22.143.814,89 maturati invece a titolo di conguagli secondo quanto previsto dalla revisione concordata. Tale accordo ha sancito il concorde superamento tra le parti di ogni pregressa contestazione in ordine

all'interpretazione ed all'applicazione della Convenzione, sgombrando il campo da ogni eventuale dubbio in ordine all'effettiva situazione debitoria/creditoria derivata dall'esecuzione della Concessione. Si ricorda che detto accordo è stato espressamente richiamato e fatto proprio dalla delibera della Giunta Regionale n. 1852 del 18 dicembre 2009 (doc. 24).

Si noti che l'importo fatturato ed in questa sede azionato da Hydrogest è stato determinato applicando (per i crediti maturati fino al 30 giugno 2010) precisamente il medesimo criterio di calcolo alla base del computo di cui al sopra citato doc. 22, con l'unica precisazione che in questa sede, poiché si agisce per ora solo per i crediti maturati in forza della Convenzione del 2004, si è scorporata la parte relativa a tali importi (pari ad euro 89.032.434,90) da quella relativa ai conguagli (a favore di Hydrogest) derivanti dalla stipulanda revisione (pari ad euro 26.647.203,58). L'importo per cui si chiede l'ingiunzione di pagamento dunque risponde pienamente al riconoscimento effettuato dal concedente in tale sede.

Ne risulta la sussistenza, anche per questa ragione, dei presupposti per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo richiesto, ai sensi dell'art. 642, comma 2°, cod. proc. civ.

In subordine, nella denegata ipotesi in cui codesto Ill.mo Giudice non ritenesse di accogliere quanto ai superiori par. 3.1. e 3.2. e altresì ritenesse che la documentazione sottoscritta dal debitore provi il credito azionato non nella sua interezza bensì solo in parte (ossia per l'importo esattamente corrispondente alla cifra espressamente indicata nel summenzionato doc. 22, pari come si è detto ad euro 48.399.849,01 al netto dei conguagli da revisione, e non già per l'intero importo azionato che discende dalla somma di quanto ivi riconosciuto ed i crediti che sulla base dei medesimi criteri sono stati maturati successivamente sino al 30 giugno 2010), si chiede all'Ill.mo Giudice di voler concedere la provvisoria esecutività almeno per la minor parte che si ritenga specificamente provata con la citata documentazione sottoscritta dal debitore.

4. Sussiste la competenza dell'Ill.mo Tribunale adito

L'Ill.mo Tribunale adito è competente a decidere sul presente ricorso, ai sensi sia dell'art. 39 della Convenzione che degli ordinari criteri di legge.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, Hydrogest Campania S.p.A.,

come sopra rappresentata e difesa,

CHIEDE

che l'Ill.mo Tribunale civile di Napoli, ai sensi e per gli effetti degli artt. 633 e ss. cod. proc. civ., voglia ingiungere alla Regione Campania in persona del legale rappresentante *pro tempore*, di pagare immediatamente a Hydrogest Campania S.p.A. la somma di euro 89.032.434,90 oltre interessi moratori al tasso convenzionale del 6,5% annuo, dal dovuto al saldo, ed oltre spese della presente procedura, autorizzando l'esecuzione provvisoria in difetto di pagamento ai sensi dell'art. 642 cod. proc. civ., con dispensa dal termine di cui all'art. 482 cod. proc. civ. e fissando il termine di quaranta giorni dalla notifica al solo fine dell'opposizione. In subordine, chiede che, stante l'urgenza, sia abbreviato il termine per l'opposizione, ai sensi dell'art. 641 cod. proc. civ.

con sede in Napoli, Via S. Lucia n. 81
C.F. 80012790639

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 2°, legge 488/99, e successive modifiche, si dichiara che il presente procedimento è di valore superiore ad euro 520.000.00.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 133 e 134 c.p.c. come modificati dall'art. 2 del D.L. 14 marzo 2005 n. 35, convertito in Legge 12 maggio 2005, n. 80, i sottoscritti procuratori dichiarano di voler ricevere l'avviso di deposito delle sentenze e delle ordinanze rese fuori udienza, relative al presente procedimento, al seguente numero di fax 081/2520985.

Si depositano i seguenti documenti:

1. copia autentica della convenzione stipulata in data 16 dicembre 2004 dal Commissario di governo per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque nella Regione Campania e l'associazione temporanea di imprese composta da T.M.E. S.p.A. - Termomeccanica Ecologia (mandataria), Cooperativa Costruttori Soc. Coop. a. r.l. e Giustino Costruzioni S.r.l. (mandanti), rep. 13625, registrata nel registro degli atti pubblici di Napoli in data 30 dicembre 2004 al n. 105728, avente ad oggetto la «concessione per l'adeguamento e la realizzazione del sistema di collettori del PS3 (ad esclusione di quelli insistenti nel territorio del Comune di Napoli soggetti alla competenza del Sindaco di Napoli Commissario di Governo delegato), l'adeguamento degli impianti di depurazione di Acerra, Cuma, Foce Lagni, Marcianise, Napoli Nord nonché la realizzazione o l'adeguamento degli impianti di trattamento dei fanghi», e relativi Allegati F e M;
2. visura ordinaria di Hydrogest Campania S.p.A.;
3. copia del verbale di consegna degli impianti di depurazione e collettamento di Acerra del 13 novembre 2006;

4. copia del verbale di consegna dell'impianto di Marcianise del 13 novembre 2006;
5. copia del verbale di consegna dell'impianto di depurazione di Napoli del 13 novembre 2006 Nord;
6. copia del verbale di consegna dell'impianto di Foce Regi Lagni del 14 novembre 2006;
7. copia del verbale di consegna degli impianti collettori e di grigliatura di Succivo del 23 novembre 2006;
8. copia del verbale di consegna dell'impianto di Cuma e del sistema di collettamento afferente del 6 dicembre 2006;
9. bilancio Hydrogest al 31 dicembre 2007 e allegati;
10. bilancio Hydrogest al 31 dicembre 2008 e allegati;
11. bilancio Hydrogest al 31 dicembre 2009 e allegati;
12. copia delle lettere con cui Hydrogest ha inviato al concedente i progetti per gli interventi sugli impianti;
13. copia della lettera di Hydrogest al Commissario di governo per l'emergenza prot. 024/2007/GDB del 9 febbraio 2007;
14. copia della lettera di Hydrogest al Commissario delegato per l'emergenza prot. 032/GDB/2008 del 6 febbraio 2008;
15. copia della lettera di Hydrogest al Commissario delegato per l'emergenza prot. HY/84 dell'11 marzo 2008;
16. copia dell'ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza n. 099 del 28 aprile 2008 e allegata relazione del RUC;
17. copia della delibera della Giunta Regionale della Campania n. 932 del 26 maggio 2008;
18. copia della lettera del 19 giugno 2008 del Dirigente del Settore e del Coordinatore AGC 05 Ambiente;
19. copia della nota prot. 7045/RA/CD/U del 30 giugno 2008 del Vice Commissario Delegato;
20. copia della lettera di Hydrogest del 13 novembre 2008;
21. copia della lettera di Hydrogest del 28 gennaio 2009;
22. copia del verbale di accordo del 28 luglio 2009 e allegati;
23. tabella espositiva del calcolo dei crediti maturati da Hydrogest;
24. copia della delibera della Giunta Regionale n. 1852 del 18 dicembre 2009;
25. copie conformi dei verbali di approvazione dei progetti esecutivi presentati da Hydrogest;
26. ordini emessi da TME per conto di Hydrogest nel corso del 2010;
27. copia della lettera di Hydrogest del 31 maggio 2010;
28. copia della lettera di Hydrogest del 23 giugno 2010;
29. fatture emesse da Hydrogest a carico del concedente fino al 30 giugno

2010;

30. estratti conto bancari del 2006 relativi al conto di Hydrogest su cui il concedente e l'ARIN hanno effettuato i versamenti dei corrispettivi;
31. estratti conto bancari del 2007 relativi al conto di Hydrogest su cui il concedente e l'ARIN hanno effettuato i versamenti dei corrispettivi;
32. estratti conto bancari del 2008 relativi al conto di Hydrogest su cui il concedente e l'ARIN hanno effettuato i versamenti dei corrispettivi;
33. estratti conto bancari del 2009 relativi al conto di Hydrogest su cui il concedente e l'ARIN hanno effettuato i versamenti dei corrispettivi;
34. estratti conto bancari del 2010 relativi al conto di Hydrogest su cui il concedente e l'ARIN hanno effettuato i versamenti dei corrispettivi;
35. copia autentica del registro IVA vendite di Hydrogest da cui risultano le fatture emesse a carico del concedente per i crediti azionati nel presente giudizio;
36. copia dei solleciti di pagamento e diffide ricevuti da Hydrogest da parte dei suoi fornitori per via dei mancati o ritardati pagamenti;
37. copia dei decreti ingiuntivi notificati da fornitori di Hydrogest per il pagamento di crediti scaduti e non ancora soddisfatti;
38. copia della lettera di Enel a Hydrogest del 4 maggio 2010.

Con espressa riserva di agire nelle opportune sedi per la tutela di ogni ulteriore diritto di Hydrogest derivante dalla Convenzione nonché per il pagamento dei conguagli dovuti per effetto della revisione di cui all'accordo del 28 luglio 2009 ed alla D.G.R. n. 1852/09.

Roma - Napoli, 19 luglio 2010

Prof. Avv. Antonio Nuzzo

Avv. Mattia Carta

Avv. Tiziana Serrani

Avv. Massimo Peluso

TRIBUNALE DI NAPOLI
RUOLO GEN. CIVILE
Depositato in Cancelleria
CONTRIBUTO CONGRUO

19 LUG 2010

IL CANCELLIERE
V° si assegna alla Sez. Giudice
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

PA

CRISCUONO

**TRIBUNALE DI NAPOLI
IL GIUDICE UNICO**

R.G. 24096/2010

DOTT. CRISCUOLO

Letto il ricorso che precede, ritenuta accoglibile la domanda;

Visti gli artt. 633 e segg. c.p.c.

INGIUNGE

A: Regione Campania

di pagare entro 40 gg. dalla notifica del presente atto al ricorrente, la somma di € 86.855.424,90

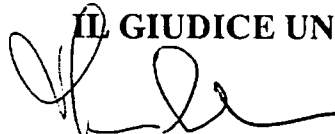
per la causale di cui al ricorso, oltre gli interessi al tasso convenzionale secondo le decorrenze previste nella Convenzione

nonché le spese della presente procedura che si liquidano in € 563 per spese,
€ 80.000,00 per diritti ed € 1.000,00 per onorario più ¹⁴⁵⁷ ~~10~~ % su diritti ed
onorario per rimborso spese generali, I. V. A. e C. P. A.

Avverte il debitore della facoltà di proporre opposizione nel termine suddetto e che,
in mancanza della quale, si procederà ad esecuzione forzata.

NAPOLI, 29 settembre 2010

IL GIUDICE UNICO



29/09/2010
Dott. Criscuolo
Puggero

La presente copia composta di n. ¹⁹ fogli è conforme
all'originale e si rilascia a richiesta dell'Avv. ^{N. 0222}

Napoli, ~~1~~ OTT. 2010



[Handwritten signature]
CANCELLIERE GI
LLI CIVOLANI